



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione terza civile
Il Presidente

23 LUG 2015
[Handwritten signature]

A tutti i professionisti delegati presso il Tribunale di Milano

Milano, 22 luglio 2015

Oggetto: **novità ex d.l. n. 83/2015**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 e in attesa della legge di conversione del predetto decreto risulta opportuno, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, fornire ai professionisti delegati alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento degli incarichi ricevuti.

Come noto il d.l. 83/2015 pone delle rilevanti modifiche alla fase delle vendite immobiliari. Tra queste si segnalano la possibilità per gli offerenti di offrire una somma pari al 75% del prezzo base d'asta (così il novellato art. 571 c.p.c.) e la possibilità per i creditori di proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (così il novellato art. 589 c.p.c. e in contrasto con l'interpretazione della norma prima vigente fornita da Cass. 8731/2011).

Per gli incarichi in corso di esecuzione e quindi, per le deleghe datate fino al 26 giugno 2015, si pone la questione se le vendite disposte dal delegato debbano seguire la precedente disciplina o la nuova.

Allo scopo di evitare eventuali problematiche che potrebbero insorgere durante le gare, si dispone che i delegati, per le deleghe ricevute sino al 26 giugno 2015, procedano seguendo le modalità già indicate nell'ordinanza di delega e quindi, effettuando nei termini prescritti tre esperimenti di vendita, ciascuno senza e con incanto e considerando valide le offerte pari al 100% del prezzo base d'asta.

Qualora, peraltro, fossero presentate offerte o domande di assegnazione che dovrebbero essere considerate inammissibili sulla base della previgente disciplina, ma efficaci alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 83/2015, il delegato dovrà, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., rivolgersi al giudice dell'esecuzione assegnatario della procedura per le determinazioni di competenza.

Esaurite le vendite disposte in sede di ordinanza pronunciate prima del 26 giugno 2015, il delegato chiederà istruzioni, come di consueto, al giudice dell'esecuzione sulle modalità di prosecuzione dell'incarico ricevuto.

Qualora, dopo il 26 giugno 2015, fossero state conferite deleghe seguendo la previgente disciplina, il delegato chiederà istruzioni al giudice dell'esecuzione a norma del richiamato art. 591 ter c.p.c.

Il Presidente della III Sezione Civile
Dott. Cesare De Sapia

[Handwritten signature of Cesare De Sapia]